

Repertorio n. 3618 ----- \*\*\* ----- Raccolta n. 3136

**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno venticinque del mese di gennaio.

25 gennaio 2023

In Verona Via Albere n.10, nel mio ufficio sede associativa.

Innanzi a me dr. Castellani Gregorio Notaio in Buttapietra iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Verona,

è presente il signor

MANTOVANI Giovanni nato a Verona (VR) il 18 ottobre 1957, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, il quale interviene al presente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della:

**"FONDAZIONE DELLA COMUNITA' VERONESE - ONLUS"**, con sede in Verona (VR), Via Seminario n. 8, ente di nazionalità italiana, codice fiscale n. 93216530233,

ente di diritto privato iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Verona ora Ufficio Territoriale del Governo al n. 75/P, e quindi in rappresentanza della Fondazione medesima, debitamente autorizzato come da poteri conferitigli per statuto e per quanto specificatamente infra come da espressa delega del Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2020 secondo quanto risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione a mio rogito n.1359 di repertorio, registrato a Verona il 11 novembre 2020 al n.34434 serie 1T Atti Pubblici.

Detto comparente, della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, trovandosi nelle condizioni di legge, mi richiede di redigere il verbale di determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e a tal proposito

premette

- che in data 30 ottobre 2020 alle ore 15,00 si è riunito presso il mio studio sede associativa in Verona, Via Albere n.10, il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per adeguare il testo dello statuto ad allora vigente in conformità al D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) al fine di potere richiedere ed ottenere l'iscrizione della FONDAZIONE DELLA COMUNITA' VERONESE - ONLUS nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore);
- che in quella sede il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo testo di statuto contenente gli adeguamenti richiesti da Codice del Terzo Settore ed ha conferito espressa delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore vigente a compiere le formalità tutte per l'esecuzione della delibera adottata, ed intervenire negli eventuali atti notarili necessari per apportare le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni, che fossero richieste dal RUNTS ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione presso il medesimo Registro dichiarandone fin da allora per rato e valido l'operato;
- che la FONDAZIONE DELLA COMUNITA' VERONESE - ONLUS ha incaricato me Notaio a procedere all'iscrizione presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) ed accogliendo la richiesta fattami ho io provveduto a completare la procedura presso la piattaforma appositamente dedicata;
- che in data 05 gennaio 2023 è pervenuta alla Fondazione comunicazione da parte della Regione Veneto, protocollo n.6737, class.C.101.01.1, con la quale veniva, tra le altre, rilevata l'incongruenza di alcune previsioni statutarie rispetto

**Registrato a  
VERONA  
il 2 febbraio 2023  
al n. 2978  
Serie 1T  
€. 200,00**

alla normativa prevista per gli Enti del Terzo Settore con la normativa ONLUS;  
- che pertanto si rende necessario ulteriormente adeguare il testo dello statuto ad oggi vigente in conformità alle prescrizioni contenute nella predetta comunicazione della Regione.

Tutto ciò premesso, il Presidente nella detta qualità  
determina

- di approvare il testo di statuto contenente gli adeguamenti richiesti dal Codice del Terzo Settore, com rilevati nella comunicazione della Regione Veneto, statuto che nella sua nuova formulazione viene **allegato al presente atto sub A)**, **previa lettura fattane;**

Null'altro essendovi da deliberare la determina si scioglie alle ore 12,40 (dodici e minuti quaranta).

Le spese del presente atto e quelle da esso dipendenti sono a carico della Fondazione.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e da me completato, ho dato lettura al comparente, il quale approva e con me Notaio sottoscrive.

Occupa fin qui facciate tre di fogli uno.

La sottoscrizione viene effettuata alle ore 12,45 (dodici e minuti quarantacinque).

F.to Giovanni Mantovani

F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)

Allegato "A" al n. 3618 di rep. ----- e n. 3136 di racc.

## **STATUTO**

### Art. 1

#### DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione con la qualifica di Ente di Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (di seguito anche Codice del Terzo Settore o solo CTS) e, specificamente, di ente filantropico ai sensi degli artt. 37-39 del medesimo testo legislativo.

Sino a che non si saranno verificate le condizioni di efficacia previste all'art. 104, co. 2, D. Lgs. n. 117/2017 e sino a che la Fondazione non sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore essa conserverà le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 460/97 e sarà sottoposta al relativo regime giuridico.

Le norme del presente statuto applicative delle disposizioni legislative relative alle ONLUS resteranno in vigore sino al momento in cui la Fondazione verrà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Da tale momento esse cesseranno ogni efficacia e si applicheranno quelle specifiche del CTS la cui efficacia sia dallo stesso Codice subordinata a tale iscrizione.

La denominazione della Fondazione è

#### **"Fondazione della Comunità Veronese ONLUS"**

Dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione sarà modificata in

"Fondazione della Comunità Veronese – Ente Filantropico"

L'indicazione 'ente filantropico' – e sino all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'acronimo ONLUS - sarà indicata a fianco del nome della Fondazione in qualsivoglia segno distintivo della stessa o comunicazione rivolta al pubblico.

### Art. 2

#### SEDE

La Fondazione ha sede in Verona, via Seminario n. 8.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire uffici operativi in Provincia di Verona.

### Art. 3

#### AMBITO DI ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa opera principalmente nell'ambito territoriale della Provincia e della Diocesi di Verona.

### Art. 4

#### FINALITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, così come previsto all'art. 37 CTS.

L'erogazione può avvenire anche a favore di enti del Terzo settore a sostegno delle attività di interesse generale da essi svolte. Ai sensi dell'art. 6 CTS e nei limiti ivi previsti, la Fondazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale, anche quelle attività diverse che saranno di volta in volta individuate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Essa potrà, infine, svolgere l'attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

#### Art. 5

#### ATTIVITA' DEGLI ENTI FILANTROPICI

In particolare e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente l'attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o attività di interesse generale.

L'organizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, CTS, si propone di esercitare le seguenti ulteriori attività e ciò in via secondaria e strumentale, nei limiti di cui all'art. 6 CTS, rispetto alle attività di interesse generale anzidette e precisamente:

- promuovere la cultura del dono ed assistere i donatori;
- raccogliere donazioni da erogare per il finanziamento di progetti o per costituire fondi patrimoniali, anche con finalità specifiche, in ogni caso al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale;
- promuovere una maggiore consapevolezza dei bisogni del territorio;
- favorire forme di collaborazione fra le realtà che operano nel territorio.

#### Art. 6

#### PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio, oltre che con gli eventuali avanzi di gestione, potrà venire alimentato con donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, disposizioni testamentarie ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Il Consiglio di Amministrazione, ove richiesto, si impegna a costituire fondi vincolati, secondo le indicazioni e volontà dei donanti, per il raggiungimento degli scopi da questi indicati. A tal fine potranno essere costituiti Comitati Consultivi nominati appositamente, secondo criteri stabiliti dal Consiglio, con la presenza anche di persone esterne, con lo scopo di fornire utili indicazioni al Consiglio per il perseguimento dello scopo indicato dal donante.

#### Art. 7

#### GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dovrà essere investito in modo coerente con le finalità e i valori della Fondazione.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, in obbedienza al principio della prudenza e compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche quando ciò dovesse implicare una riduzione della rendita, fermo restando l'esigenza di conservarne il valore reale.

Gli immobili costituenti il patrimonio possono essere destinati a favore delle categorie di beneficiari indicate all'art. 4 del presente statuto, purché ciò avvenga mediante la loro messa a disposizione, anche a titolo di comodato, di enti di Terzo settore che esercitino attività di interesse generale a favore di tali categorie di beneficiari.

In tal caso, dei beni immobili utilizzati viene dato conto nella relazione di missione e nel bilancio sociale, con indicazione dell'ente di Terzo settore al quale è stata concessa la disponibilità e dell'attività di interesse sociale ivi da esso esercitata.

#### Art. 8

##### ENTRATE

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle entrate derivanti da:

- redditi del patrimonio;
- contributi ed elargizioni da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio (inclusi i fondi derivanti dall'assegnazione del cinque per mille e contributi statali in genere);
- redditi dai beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente, alla Fondazione;
- i proventi derivanti da eventuali attività diverse e/o di raccolta fondi.

Le attività di raccolta fondi devono essere organizzate dalla Fondazione nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico in conformità alla linee guida che saranno fornite con il decreto ministeriale di cui all'art. 7, co. 2, CTS.

Appartiene alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione adottare le modalità organizzative adeguate ad assicurare il rispetto di tali principi.

La destinazione dei fondi raccolti e delle disponibilità comunque acquisite dalla Fondazione dovrà essere effettuata in coerenza con quanto dichiarato agli offerenti e nel rispetto delle previsioni statutarie.

Nel dare conto nel bilancio sociale, qualora previsto ai sensi dell'art.14 del CTS, delle erogazioni effettuate nell'esercizio dovrà essere anche dato atto di tale rispondenza.

#### Art. 9

##### ORGANI

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Direttore;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

#### Art. 10

##### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) a 18 (diciotto) membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato dai Soci Fondatori nell'atto costitutivo.

Il numero e i membri dei successivi Consigli di Amministrazione sono designati da un "Comitato di Nomina" - composto da un rappresentante ciascuno degli Enti Fondatori (Diocesi di Verona, Banca Popolare di Verona, Società Cattolica di Assicurazione, UCID Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti- Sezione di Verona, Fondazione Beato Giuseppe Tovini - ONLUS, Fondazione Segni Nuovi) - con le seguenti modalità:

- a) un membro nominato da ciascuno degli Enti Fondatori;
- b) i rimanenti membri nominati dal Comitato di Nomina e individuati tra persone

rappresentative della comunità e del territorio veronese, che condividono e testimoniano la cultura del dono, scelte anche all'interno di Istituzioni, Enti, Associazioni, ecc.

Il funzionamento del Comitato di Nomina è definito da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Nomina è convocato dal Presidente della Fondazione entro il novantesimo giorno precedente la scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del rispettivo mandato.

Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio di Amministrazione; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti, indipendentemente dal periodo in cui avviene la sostituzione nell'ambito del mandato.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, fornendo le indicazioni previste all'art. 26, co.6, CTS.

#### Art. 11

##### INELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale e Consigliere Provinciale.

#### Art. 12

##### I DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri devono mantenere requisiti di onorabilità, titoli professionali e culturali adeguati, indipendenza, autorevolezza e rappresentatività del territorio, sensibilità sociale, disinteresse.

Essi, inoltre, devono dimostrare concretamente di condividere i valori e i principi ispiratori della Fondazione.

Essi, infine, devono partecipare attivamente alle attività della Fondazione.

In caso di conflitto di interessi trova applicazione l'art. 2475-ter del codice civile.

#### Art. 13

##### DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- qualora in due esercizi non intervengano, in assenza di giustificazione, ad almeno la metà delle sedute del Consiglio;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

#### Art. 14

##### ESCLUSIONE DAL CONSIGLIO

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

Contro tale decisione è possibile ricorrere innanzi al Collegio dei Probiviri che delibera in via definitiva.

#### Art. 15

##### DECADENZA DELL'INTERO CONSIGLIO

In caso di anticipata cessazione nello stesso esercizio dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e, su impulso del Presidente dell'Organo di Controllo, sono avviate le procedure per l'intero rinnovo del Consiglio; sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri non cessati rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione verrà nominato in base alle procedure previste dall'art. 10, ossia dal Comitato di Nomina.

#### Art. 16

##### POTERI DEL CONSIGLIO

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e di:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e eventualmente nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- nominare il Direttore e stabilirne il compenso nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo qualora previsto;
- deliberare con la presenza di almeno i tre quarti dei consiglieri - ed in ogni caso con la maggioranza dei membri indicati dai Soci Fondatori sub. Art. 10 lettera a) - eventuali modifiche dello Statuto, l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare con la presenza di almeno i tre quarti dei consiglieri- ed in ogni caso con la maggioranza dei membri indicati dai Soci Fondatori sub. Art. 10 lettera a);
- la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- redigere ed approvare entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;
- stabilire le direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'Ente, finanziare progetti d'utilità sociale, coprire le spese operative della Fondazione;
- stabilire le direttive sulle modalità operative della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delegare il Comitato Esecutivo qualora previsto;

- approvare eventuali regolamenti interni;
- delegare al Presidente, al Comitato Esecutivo (qualora previsto), a singoli consiglieri o al Direttore particolari poteri definendo le relative deleghe.

#### Art. 17

##### RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri ovvero su richiesta dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione oppure in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera, telefax, messaggio di posta elettronica da recapitare al domicilio degli interessati.

In caso d'urgenza, è ammessa la convocazione mediante telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattro ore prima della data dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori che lo compongono, ove lo statuto non richieda maggioranze più elevate

#### Art. 18

##### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale iscritto nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

#### Art. 19

##### IL COMITATO ESECUTIVO

La Fondazione può dotarsi di un Comitato Esecutivo composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.

Il Comitato è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da non più di altri 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, le funzioni di ordinaria amministrazione come delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri mediante avviso da recapitare agli interessati entro tre giorni dalla data dell'adunanza, mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica, in caso d'urgenza, è ammessa la convocazione mediante, telefax o messaggio di posta



elettronica entro ventiquattro ore dalla data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere presente la maggioranza dei membri del Comitato

Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono constare da verbale iscritto nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

#### Art. 20

##### IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto per un mandato di non più di quattro esercizi. Tale mandato può essere riconfermato per al massimo due volte consecutive.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Comitato Esecutivo;
- controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo qualora previsto e intrattiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- firma gli atti e le delibere del Consiglio e quanto occorra per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendessero necessarie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento.

#### Art. 21

##### IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.

#### Art. 22

##### IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione ed è capo del personale; gli atti di assunzione, di sospensione cautelare e di licenziamento sono riservati al Consiglio di Amministrazione.

Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 23

##### L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato di Nomina tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

L'Organo di controllo è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri dagli

stessi.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

I membri dell'Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo qualora previsto.

L'Organo di Controllo dura in carica cinque esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il libro dei verbali dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dello stesso Organo.

#### Art. 24

#### IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dal Comitato di Nomina, ad eccezione del primo che verrà nominato in sede di costituzione.

I probiviri durano in carica cinque esercizi e possono essere sempre riconfermati.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme e deliberare quale organo d'appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

#### Art. 25

#### GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche statutarie, ad eccezione di quella del Direttore, sono gratuite.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 26

#### RESPONSABILITA'

Gli Amministratori, il Direttore ed componenti dell'Organo di Controllo rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali, dei Fondatori e dei terzi ai sensi degli art. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'art. 15 del D. Lgs. N. 39/2010, in quanto compatibili.

#### Art. 27

#### LAVORATORI

Ai lavoratori assunti dalla Fondazione è riservato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D. Lgs. N 81/2015.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere

superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro il Consiglio di Amministrazione deve dare atto nel bilancio sociale, qualora previsto.

#### Art. 28

#### VOLONTARI

Nell'esercizio della propria attività la Fondazione può avvalersi di volontari, così come previsto all'art. 17 del CTS, purchè essi non siano altrimenti legati alla Fondazione da un qualsiasi rapporto lavorativo o di collaborazione retribuita.

I volontari che intendano impegnarsi in modo non occasionale devono essere autorizzati dal Presidente della Fondazione ed iscritti nell'apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario è libera, personale, spontanea e gratuita e deve essere svolta senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente ispirata a fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, né dalla Fondazione né dai beneficiari della sua azione.

Al volontario possono essere esclusivamente rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Si applica quanto previsto all'art. 17, co. 4, CTS. E' escluso ogni rimborso di tipo forfettario.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 29

#### BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio successivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, entro la fine del mese di aprile di ciascun anno, dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione contenente l'illustrazione delle poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. In ogni caso, il bilancio viene redatto in conformità alla modulistica che sarà definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio il Consiglio di Amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse esercitate ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello Statuto.

Una volta approvato, copia del bilancio dovrà essere depositata presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Con le stesse modalità viene approvato il bilancio sociale della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 39 CTS, all'interno del bilancio sociale deve essere inserito l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo.

Del bilancio e della relazione, unitamente all'elenco dei contributi erogati e alla

relazione dell'Organo di Controllo deve essere data informazione pubblica alla comunità.

Del bilancio, del bilancio sociale (qualora previsto) unitamente all'elenco dei contributi erogati e della relazione, e alla relazione dell'Organo di Controllo deve essere data informazione pubblica alla comunità.

#### Art. 30

#### AVANZI DI GESTIONE

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, quando non destinati ad incremento del patrimonio, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto. A tal fine trova piena applicazione quanto previsto all'art. 8, comma 3, CTS.

#### Art. 31

#### LIBRI OBBLIGATORI

Oltre alle altre scritture contabili obbligatorie, la Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori.

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo qualora previsto;
- c) libro dell'Organo di Controllo;
- d) il libro dei volontari.

#### Art. 32

#### TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La Fondazione potrà procedere a trasformazione, fusione o scissione nel rispetto di quanto disposto all'art. 42-bis del C.C.

#### Art. 33

#### ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente filantropico o ente del Terzo settore che svolgano attività di interesse generale a favore delle categorie di beneficiari indicati all'art. 2 del presente Statuto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ove lo scioglimento avvenga prima che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventi operativo, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Qualora esistano fondi con finalità specifiche bisognerà devolvere la quota parte del patrimonio residuo rispettando il più possibile le finalità stabilite alla costituzione di ciascun fondo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 34

#### NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice del Terzo Settore e quelle del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, in quanto compatibili.

Sino all'operatività del Registro Unico del Terzo settore, troveranno altresì applicazione le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanande in materia ONLUS.

Nel caso in cui, su richiesta delle autorità competenti, esclusivamente per la finalità di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore o di adeguamento

normativo al CTS e successive modificazioni e attuazioni, fossero necessarie ulteriori modifiche obbligatorie allo Statuto, il Presidente potrà effettuare tali modifiche con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35

NORME TRANSITORIA

Al fine di consentire la transizione alla modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione come formulata dal presente Statuto rispetto alla formulazione originaria dello Statuto stesso, il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie composto da 16 membri si intende interamente rinnovato sino al 31/10/2021; nel caso in cui un Consigliere/più Consiglieri non accettasse/accettassero l'incarico, il Comitato di Nomina provvederà alla immediata nomina del/dei sostituto/sostituti.

F.to Giovanni Mantovani

F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)